



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5165 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Daniel Andreis Steinwandter, Federico Ascone, Aniello Balsamo, Primiano Biscotti, Davide Brescia, Domenico Buccini, Giuseppe Caccia, Giuseppina Calà, Daniele Calabrese, Paolo Calamusa, Antonio Carbone, Antonio Casali, Raffaele Ceccarelli, Carmela Cenname, Alessandro Corvino, Cosimo Costantino, Massimiliano Cuzzocrea, Maria Olga D'Angelo, Martina D'Avolio, Simone De Martinis, Valerio Di Martire, Alessio Di Stefano, Alessia Di Trio, Lamiae El Kadri, Roberto Filauri, Luana Gencarelli, Diego Gentile, Alessandro Basilio Giuffrida, Andrea Giummara, Dario Grande Caruso, Federica Rosa Anna Grasso, Emilio Guarino, Anna Iannone, Viola Imperatore, Pietro La Manna, Roberto La Rocca, Alessandro Lino, Silvia Lorusso, Salvatore Maggistro, Giulia Marra, Bruno Marrara, Cosimo Mattesi, Raffaele Mazzei, Floriana Micieli, Alessio Murgo, Matteo Paulon, Luigi Petrella, Bohdan Petrunyk, Stefano Pigoli, Fabiana Pistelli, Cristiano Romanini, Rocco Rosciano, Andrea Rossano, Francesco Ruscica,

Francesco Saladino, Emiliano Salvati, Gabriele Scapolan, Silvia Scarpino, Serena Anna Schito, Tiziano Selvaggio, Gianluca Teodoro Sergente, Sofia Serra, Federica Simeone, Ennio Solimene, Andrea Sulis, Davide Tancredi, Marianna Tonziello, Giuseppe Trombatore, Erind Turhani, Fabrizio Zangrilli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Francesco Notarianni, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato

nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;
- ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame, già programmate per il prossimo 8 maggio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dello status di "idoneo" in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del menzionato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge,

ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L.11

febbraio 2019, n. 12;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iannone Anna il 24/6/2019 :

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchidi cui agli Allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE

volte a consentire all'odierna ricorrente di essere ammessa a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame, già programmate a partire dal 17 giugno 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dello status di “idoneo” in capo alla ricorrente in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 maggio 2017, n. 40

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente alla procedura selettiva in esame

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LORUSSO SILVIA il 20\8\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano il nominativo dell'odierna ricorrente;

- ove di interesse, del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato in G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al decreto;

- ove di interesse, del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-

B/12D.3.19 del 06.06.2019, è stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, pubblicato in data 16.07.2019 sul sito web della P.d.S.;

- ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE

volte a consentire all'odierna ricorrente di essere inserita, con riserva, nell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione pubblicato in data 13.08.2019 sul sito web dell'Amministrazione resistente e di essere ammessa, in sovrannumero, all'imminente corso di formazione il cui inizio è previsto per <<la seconda metà del mese di agosto>>, come da nota prot. 0019016 del 24 luglio 2019 emessa dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione – Servizio Corsi

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto dell'odierna ricorrente di prendere parte al corso di formazione in parola in conseguenza del superamento delle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del

provvedimento di ammissione della ricorrente al predetto corso di formazione previo inserimento nel predetto elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11\10\2019 da Balsamo Aniello, D'Avolio Martina, De Martinis Simone, Di Martire Valerio, Di Stefano Alessio, Di Trio Alessia, El Kadri Lamiae, Gencarelli Luana, Giuffrida Alessandro Basilio, Guarino Emilio, Imperatore Viola, La Rocca Roberto, Maggistro Salvatore, Mazzei Raffaele, Murgo Alessio, Notarianni Francesco, Rossano Andrea, Salvati Emiliano, Selvaggio Tiziano, Tancredi Davide, Turhani Erind:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano i nominati degli odierni ricorrenti;

- ove di interesse, del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, è stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi

requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, pubblicato in data 16.07.2019 sul sito web della P.d.S.;

- ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE

nel senso di confermare l'ammissione con riserva dei ricorrenti (già disposta con Ordinanza Cautelare – non impugnata – n. 4636 del 10 luglio 2019) alla prosecuzione dell'iter concorsuale e, ove favorevolmente esitati gli ulteriori passaggi della procedura, al loro inserimento, sempre con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

dello status di “idoneo” dei ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato in G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla prosecuzione dell'iter selettivo nonché, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che con ordinanza cautelare del 17 settembre 2019, n. 6130, non appellata, è stata disposta l'ammissione con riserva dei ricorrenti Balsamo Aniello, D'Avolio Martina, De Martinis Simone, Di Martire Valerio, Di Stefano Alessio, Di Trio Alessia, El Kadri Lamiae, Gencarelli Luana, Giuffrida Alessandro Basilio, Guarino Emilio, Iannone Anna, Imperatore Viola, La Rocca Roberto, Maggistro Salvatore, Mazzei Raffaele, Murgo Alessio, Notarianni Francesco, Rossano Andrea, Salvati Emiliano, Selvaggio Tiziano, Tancredi Davide, Turhani Erind, alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 nonché l'ammissione con riserva della signora Silvia Lorusso al Corso di formazione oggetto degli impugnati provvedimenti;

CONSIDERATO che i predetti ricorrenti hanno proposto istanza in esame con cui lamentano la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione del comando giurisdizionale di cui sopra, riguardo al quale la resistente nulla ha riferito; che pertanto tale istanza di esecuzione va accolta;

CONSIDERATO pertanto, la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito già fissata alla udienza pubblica del 12 maggio 2020, di confermare quanto disposto con ordinanza cautelare del 17 settembre 2019, n. 6130 e, quindi, l'ammissione con riserva dei ricorrenti:

- Balsamo Aniello, D'Avolio Martina, De Martinis Simone, Di Martire Valerio, Di Stefano Alessio, Di Trio Alessia, El Kadri Lamiae, Gencarelli Luana, Giuffrida Alessandro Basilio, Guarino Emilio, Iannone Anna, Imperatore Viola, La Rocca Roberto, Maggistro Salvatore, Mazzei Raffaele, Murgo Alessio, Notarianni Francesco, Rossano Andrea, Salvati Emiliano, Selvaggio Tiziano, Tancredi Davide, Turhani Erind, alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, anche mediante l'espletamento di una sessione integrativa;

- e della signora Silvia Lorusso al Corso di formazione oggetto degli impugnati provvedimenti, ferme restando le ragioni di natura organizzativa, didattica ed economica, tali da consigliare alla P.A. di inserire la ricorrente in un corso ordinario successivo o nuovo corso ad hoc unitamente ad altri partecipanti;

RITENUTO di autorizzare, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dei candidati ammessi al corso di formazione, la notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli atti recanti motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza; a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine di giorni 20 (venti) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di confermare per la trattazione di merito del ricorso completo degli atti recanti motivi aggiunti la medesima data della udienza pubblica del 12 maggio

2020, già fissata dalle predette ordinanze n. 4636 del 2019 e n. 6130 del 2019;
RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ACCOGLIE l'istanza di esecuzione di cui in premessa, con conferma dell'ordinanza n.6130 del 2019, nei sensi di cui in motivazione;

ORDINA l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

CONFERMA per la trattazione di merito del ricorso introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti l'udienza pubblica del 12 maggio 2020.

SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO